



ABITARE IN S.P.A.

Via degli Olivetani 10/12 – Milano

Capitale Sociale Euro 133.074,79 i.v.

C.F. e P.IVA 09281610965

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA

21 GENNAIO 2026

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Redatta ai sensi dell'art. 125-ter, primo comma, del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2025

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito internet di Abitare In S.p.A. (o la **Società**) all'indirizzo www.abitareinspa.com nonché sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato 1Info (consultabile all'indirizzo www.1info.it), ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 58/98 s.m.i. (il **TUF**) e dell'articolo 73 e 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i. (il **Regolamento Emittenti**), una relazione sulle proposte concernenti le seguenti materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, alla quale siete stati invitati a partecipare il giorno 21 gennaio 2026, alle ore 17.00, in unica convocazione, presso lo studio notarile Caruso Andreatini, in Milano, piazza Cavour 1.

4. Argomento 4 - Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 22 gennaio 2025 per la parte non eseguita; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie della Società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del TUF, art. 144-bis del Regolamento Emittenti e relative disposizioni di attuazione.

I. Motivazioni della proposta di autorizzazione

La richiesta di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie della Società (incluse quelle già in portafoglio), nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato, di volta in volta, riconosciute dalla Consob, per le seguenti finalità:

- i. disporre di azioni proprie da destinare a servizio di eventuali futuri piani di incentivazione al fine di incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, di società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione;
- ii. operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni, dirette o indirette, aziende, rami d'azienda e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici e/o per la realizzazione di progetti industriali o altre operazioni straordinarie, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del gruppo; impiegare le azioni proprie, dandole in pegno, al fine di ottenere finanziamenti necessari alla realizzazione di progetti e/o alla prosecuzione degli scopi aziendali, o nell'ambito di operazioni di scambio o cessione di pacchetti azionari;
- iii. compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse;
- iv. effettuare, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di stabilizzazione e/o di sostegno della liquidità del titolo della Società, così favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo

agli abusi di mercato (il **Regolamento MAR**) e alla relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione, e alle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, come istituite dalle competenti autorità di vigilanza in conformità con l'art. 13 del Regolamento MAR;

- v. costituire un c.d. "magazzino titoli", utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria;
- vi. realizzare un investimento a medio e lungo termine ovvero al fine di cogliere l'opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso di investimenti alternativi e anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno;
- vii. impiegare risorse liquide in eccesso;

e, in ogni caso, perseguire le finalità consentite dalle vigenti disposizioni normative, incluse quelle contemplate dal Regolamento (UE) 596/2014, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse dalla CONSOB.

Si precisa che, allo stato, la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata ad operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

Con riferimento alla precedente autorizzazione concessa dall'assemblea ordinaria del 22 gennaio 2025 si segnala che il termine di durata di detta autorizzazione verrà a scadere nel corso dell'esercizio 2026 (precisamente il 22 luglio 2026); conseguentemente, si propone di conferire una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per le finalità sopra indicate, previa revoca della suddetta autorizzazione conferita dall'assemblea ordinaria del 22 gennaio 2025. A seguito della nuova autorizzazione rilasciata al Consiglio di Amministrazione, dovrà intendersi venuta meno l'efficacia della precedente autorizzazione assembleare del 22 gennaio 2025, per la parte non ancora eseguita e con effetto dalla data della nuova delibera assembleare autorizzativa.

II. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più *tranche*, anche su base rotativa (c.d. *revolving*), di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2357, comma 3, c.c., nonché entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2357, comma 1, c.c..

Si precisa che, in occasione di operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, la Società, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, provvederà ad effettuare le opportune appostazioni contabili.

In caso di disposizione di azioni proprie in portafoglio, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino alla scadenza dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, anche relativi al numero di azioni proprie che, tempo per tempo, possono essere detenute dalla Società o da sue controllate, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

III. Indicazioni relative al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 2357, comma 1 e 3, c.c.

Alla data della presente relazione, il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 133.074,79 suddiviso in n. 26.614.959 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Si precisa che, alla data odierna, la Società detiene n. 1.053.599 azioni proprie, mentre le società controllate da Abitare In non detengono azioni proprie.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, c.c., è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio dell'esercizio regolarmente approvato, dovendosi, inoltre, considerare anche gli eventuali vincoli di indisponibilità insorti successivamente e fino alla data della relativa delibera.

Si segnala che, nel bilancio di esercizio al 30 settembre 2025 sottoposto all'approvazione dell'Assemblea tenutasi in data 21 gennaio 2026, risultano iscritte riserve disponibili e liberamente distribuibili per un ammontare pari a Euro 85.415.739. Resta inteso che la consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili, nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferirà l'autorizzazione sarà oggetto di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

Si precisa inoltre che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative, l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.

IV. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sia conferita per la durata massima consentita dall'articolo 2357, comma 2, c.c. e quindi per un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, la Società potrà effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e, senza limiti di tempo, operazioni di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie in ogni momento anche su base rotativa (c.d. *revolving*) e anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, comunque di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

Il predetto limite temporale di 18 (diciotto) mesi si riferisce alle sole operazioni di acquisto e non si applica pertanto alle successive eventuali operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate in virtù dell'autorizzazione assembleare che non sono, pertanto, soggette a limiti temporali.

V. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo delle azioni proprie acquistate

La richiesta di autorizzazione prevede che gli acquisti di azioni proprie debbano essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento MAR e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 (il *Regolamento Delegato*), nonché delle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti, ove applicabili.

In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati:

- ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; e comunque
- ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;

Si propone in ogni caso di fissare in Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), a valere sulle riserve all'uopo disponibili, il controvalore massimo complessivo utilizzabile per l'acquisto di azioni proprie.

Le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento MAR con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato. Gli acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato saranno effettuati in conformità alle condizioni previste dalle prassi di mercato ammesse.

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 2357-ter c.c., a disporre delle azioni proprie al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa, anche comunitaria, applicabile, e/o dalle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti.

VI. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti di disposizione saranno effettuati

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall'art. 132 del TUF, secondo qualsivoglia delle modalità di cui all'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti (anche per il tramite di società controllate), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio stesso, e pertanto, allo stato:

(a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio;

(b) con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, o sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

© attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana S.p.A.;

(d) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzione di vendita da esercitarsi entro il termine di durata dell'autorizzazione;

(d-ter) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento MAR.

Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato, al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione

di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento MAR con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato. Si precisa che, a norma dell'esenzione di cui all'art. 132, comma 3, del TUF, le modalità operative di cui sopra non si applicano in ipotesi di acquisto di azioni proprie da dipendenti della Società, di società controllate e della società controllante, che siano ai medesimi assegnate nell'ambito di un piano di incentivazione azionaria ai sensi degli artt. 2349 e 2441, comma 8, c.c., ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione delle azioni proprie della Società, incluse quelle già in portafoglio (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento, utilizzo, cessione e/o costituzione di diritti reali e/o personali e/o prestito titoli), il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo (i) utilizzo di azioni proprie a servizio di piani di incentivazione azionaria; (ii) mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, ovvero tramite *accelerated bookbuilding*; (iii) quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni (c.d. carta contro carta), aziende o altre attività, nonché per la conclusione di accordi con partner strategici; (iv) mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, operazioni di prestito titoli) ovvero costituendole in pegno al fine di ottenere finanziamenti necessari alla realizzazione di progetti e alla prosecuzione degli scopi aziendali; (v) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia, in ogni caso, nell'interesse della Società.

Le operazioni di acquisto ed alienazione di azioni proprie effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa regolamentare vigente.

VII. Informazioni ulteriori, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate

L'acquisto delle azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale, ferma restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

VIII. Effetti dell'approvazione della delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie secondo le modalità indicate dall'art. 44-*bis* del Regolamento Emittenti

Ai sensi dell'art. 44-*bis*, comma 1, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria, previsto dall'art. 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 3, lettera b) del TUF.

Si fa altresì presente che, ai sensi dell'art. 44-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti, la citata previsione di cui all'art. 44-*bis*, comma 1 del Regolamento Emittenti non trova applicazione nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nel citato articolo 106 del TUF consegua ad acquisti di azioni proprie effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera approvata tramite il meccanismo del c.d. *whitewash*.

In particolare, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 c.c., è richiesto, quindi, che tale delibera sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci della Società, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengano, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%.

Pertanto si informano gli Azionisti che, in applicazione dell'art. 44-*bis* del Regolamento Emittenti, nel caso in cui la delibera assembleare di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie della Società oggetto della presente relazione fosse approvata con le maggioranze previste dal predetto art. 44-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) ai fini del calcolo del superamento, da parte di uno o più azionisti, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 TUF, con conseguente efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria ivi prevista.

Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 44-*bis*, comma 4, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale non sono escluse dal capitale sociale, su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'art. 106 del TUF, le azioni proprie acquistate per effetto di operazioni poste in essere per l'adempimento alle obbligazioni derivanti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF.

Proposte di delibera

Ove siate d'accordo con la proposta come sopra formulata, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Abitare In S.p.A., esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- 1) di revocare l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea ordinaria del 22 gennaio 2025, per la parte non ancora eseguita e con effetto dalla data della odierna delibera assembleare autorizzativa di cui al successivo punto 2;*
- 2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 c.c., all'acquisto, anche in più tranches, anche su base rotativa (c.d. revolving), di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società e per un controvalore massimo acquistato pari a Euro 20.000.000 (ventimilioni/00), ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, c.c. per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:*
 - a) l'acquisto potrà essere effettuato, anche in più tranches, entro 18 (diciotto) mesi dalla data della presente deliberazione;*
 - b) l'acquisto potrà essere effettuato secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di volta in volta in vigore, e in particolare, allo stato dall'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, quindi anche nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato ammesse;*
 - c) delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;*
 - d) gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE)*

2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati:

- *ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi né in diminuzione né in aumento, per più del 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; e comunque*
- *ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che non sarà possibile acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni Abitare In nei 20 giorni precedenti la data di acquisto nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato;*

Le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

Gli acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato saranno effettuati in conformità alle condizioni previste dalle prassi di mercato ammesse;

e) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possa disporre in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:

- *le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento e senza limiti temporali;*
- *il prezzo per l'alienazione delle azioni e/o i criteri, le modalità, i termini e le condizioni di impiego di tutte le azioni proprie in portafoglio che risultino opportuni per corrispondere alle finalità perseguite potranno essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;*

f) l'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro tempore in materia;

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'amministratore delegato, in via disgiunta e con espressa facoltà di sub-delega, ad effettuare in nome e per conto di Abitare In S.p.A., operazioni di disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte o di altre azioni proprie già in portafoglio di Abitare In S.p.A., tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento del mercato e dell'interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla

normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento;

- 4) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'amministratore delegato, in via disgiunta e con espressa facoltà di sub-delega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente, per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato".*

Per il Consiglio di Amministrazione

Luigi Francesco Gozzini